

N° 68/2024 Ruolo Generale Procedimento Unitario



TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Il Tribunale della Spezia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati :

dott.ssa Diana Brusacà	Presidente
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	giudice
dott.ssa Giulia Marozzi	giudice, relatrice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura iscritta al n. 68/2024
promossa con ricorso depositato da:
B & C CONSULENZE S.R.L.

ed avente ad oggetto: **domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e corredata dei documenti elencati dall'art. 39, 3° comma CCII;**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato

Che, con domanda del 5 luglio 2024, B&C CONSULENZE S.R.L. ha presentato domanda di ammissione al concordato con riserva di presentare la definitiva proposta nel termine di sessanta giorni,

che, con decreto dell'11 luglio 2024, il Tribunale dava termine sino al 6 settembre 2024 *“per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione*



dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 CCII, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCIP”;

che, con decreto del 4 settembre 2024, il termine veniva su istanza del ricorrente prorogato di sessanta giorni;

che con atto del 27 settembre 2024 il ricorrente rinunciava alla domanda di concordato, che conseguentemente, con decreto del 3 ottobre 2024, veniva dichiarata l'inefficacia delle misure protettive;

Considerato

che ai sensi dell'art. 43 CCII *“in caso di rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero”*. Inoltre *“Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo”*;

che, nel caso di specie, nessuno è intervenuto;

Ritenuto,

pertanto, che possa essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento;

PQM

dichiara l'estinzione del procedimento;

In caso di iscrizione della domanda nel registro delle imprese, ordina alla cancelleria di comunicare immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di Consiglio della sezione civile in data 25/10/2024

Il Giudice relatore ed estensore

Giulia Marozzi

La Presidente

Diana Brusacà

